



**CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'AREA  
DELLA DIRIGENZA PER GLI ANNI 2002/2004**

**ACCORDO**

Lucca, settembre 2004



**CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'AREA DELLA DIRIGENZA PER GLI ANNI  
2002/2004**

**ACCORDO**

**L'Amministrazione Provinciale di Lucca e le Organizzazioni Sindacali contrattualmente  
abilitate**

- Visto il vigente CCNL del Comparto Regioni – Enti Locali Area Dirigenza;
- Visti i verbali delle riunioni delle delegazione trattanti tenutesi dal 20.01.2003 al 31.03.2003;
- Visti i precedenti contratti decentrati integrativi Area Dirigenza;
  
- Considerato di dover determinare le risorse finanziarie destinate al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato delle funzioni dirigenziali per gli anni 2002/2004 secondo la disciplina di cui all'art. 26, comma 3, del CCNL 23.12.1999;
- Considerato che, in base all'articolo predetto, è possibile l'incremento delle risorse in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti e che nel caso della Provincia di Lucca sussistono ambedue le condizioni:
  1. ampliamento delle competenze e attivazione di nuovi servizi conseguenti al processo di decentramento;
  2. processo di riorganizzazione interna per il quale è prevista una diversa allocazione e grado di responsabilità.
- Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g), del CCNL 23.12.1999 è necessario rideterminare i criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato;
- Considerato che ai sensi dell'art. 4 del CCNL 12.02.2002 è necessario definire i criteri e le modalità per la disciplina degli effetti economici derivanti da conferimenti di nuovi incarichi per cui sia prevista una retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico;
- Vista la Preintesa siglata in data 31.03.2003;
- Vista la Delibera G.P. n. 160 del 12.06.2003 con la quale si autorizza la delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il contratto decentrato integrativo per l'Area della Dirigenza per gli anni 2002-2004;

**STABILISCONO quanto segue:**



## **Art. 1 - Definizione e ripartizione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti**

Per gli anni 2002/2004 le risorse destinate al finanziamento e alla ripartizione del fondo per il trattamento di posizione e di risultato delle funzioni dirigenziali sono quelle indicate nel seguente prospetto (Tabella 1).

**Tabella 1**

<b>ANNO</b>	<b>Fondo posizione</b>	<b>Fondo risultato</b>	<b>totale</b>	<b>Incremento posizione</b>	<b>Incremento risultato</b>	<b>totale</b>
<b>2002</b>	325.711 €	61.971 €	387.685 €	61.974 € + 26.371 €	41.317 €	517.347 €
<b>2003</b>	414.056 €	103.291 €	517.347 €	52.500 € (+70%)	22.500 € (+30%)	592.347 €
<b>2004</b>	466.556 €	125.791 €	592.347 €	52.500 € (+70%)	22.500 € (+30%)	667.347 €

N.B. Il fondo è così determinato per un numero massimo di 16 (sedici) dirigenti.

Le risorse di cui al comma precedente sono state determinate per i motivi esposti in premessa, sussistendo i presupposti di cui al citato art. 26, comma 3, del CCNL 23.12.1999.

Detto fondo sarà ulteriormente integrato con le somme necessarie a corrispondere l'aumento dell'indennità di posizione e di risultato ai dirigenti in servizio presso l'APT tramite attingimento dai finanziamenti trasferiti dalla Regione Toscana alla Provincia di Lucca.

Sul fondo non graverà l'importo corrisposto a dirigenti in posizioni di comando per i quali l'Amministrazione riceveva un totale rimborso.

## **Art. 2 – Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione**

Per l'anno 2002, vengono destinate al recupero del ridimensionamento della retribuzione di posizione a seguito dell'applicazione del CCNL 12.02.2002 risorse pari a € 38.153,25, con decorrenza dal 1 maggio 2003.

La restante somma del fondo, pari a € 50.191,74, sarà destinata alla rideterminazione dell'indennità di posizione sulla base di criteri generali che saranno individuati, tenendo conto dei parametri contrattuali, in sede di concertazione con decorrenza dal 01.01.2002.



È fissata la parametrizzazione degli importi relativi alla retribuzione di posizione tra un minimo pari a € 17.000 ed un massimo pari a € 48.399,32, fermo restando che i parametri relativi alle diverse classi sono i seguenti :

**Classe 5= 1,0; Classe 4= 1,4; Classe 3= 1,8; Classe 2= 2,1; Classe 1= 2,4.**

Norma transitoria.

Qualora, applicando il recupero di ridimensionamento della posizione di cui al punto 1 del presente articolo, si superi la soglia minima di € 17.000, i dirigenti corrispondenti a tale fascia verranno inquadrati nella posizione immediatamente superiore.

### **Art. 3 – Criteri e modalità per la disciplina degli effetti economici ex art. 4 CCNL 12.02.2002**

Qualora, in presenza di processi di riorganizzazione, al dirigente sia conferito un nuovo incarico tra quelli previsti dall'ordinamento organizzativo dell'ente, per cui sia prevista una retribuzione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, si prevedono i seguenti criteri:

- se al dirigente viene attribuito un nuovo incarico alla scadenza naturale di quello in corso (2 anni) si fissa una soglia minima, pari a € 17.000, sotto la quale non è possibile scendere;
- se al dirigente viene modificato l'incarico durante i 2 anni di validità di quello in corso e se il nuovo incarico non comporta un'indennità di posizione pari a quella precedente, l'indennità di posizione stessa può essere incrementata o diminuita, al massimo, del 40% della differenza tra il nuovo incarico ed il precedente, come risulta dal seguente esempio.

#### **ESEMPIO**

Ipotesi 1: incarico precedente € 30.000, incarico successivo € 20.000: indennità di posizione € 26.000 [40% x (30.000 - 20.000)] = 4.000, da cui si ricava 30.000 - 4.000 = 26.000;

Ipotesi 2: incarico precedente € 25.000, incarico successivo € 30.000: indennità di posizione € 27.000 [40% x (30.000 - 25.000)] = 2.000, da cui si ricava 25.000 + 2.000 = 27.000.

### **Art. 4 – Definizione degli obiettivi e criteri generali del sistema di valutazione dei risultati – Comunicazione**

Ai fini di una puntuale valutazione, gli obiettivi definiti con l'approvazione del PEG sono tempestivamente comunicati ai dirigenti.

I criteri di valutazione dei risultati vanno comunicati ai dirigenti prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento.

Qualora il sistema di valutazione preveda un valore degli obiettivi cui corrispondano importi economici differenziati, questi sono comunicati al dirigente entro trenta giorni dall'approvazione del PEG, prima della definitiva approvazione di tali importi.

ch



Si precisa, infine, che per quanto attiene agli aumenti del Fondo così come sopra indicati, questi risultano condizionati all'esito delle verifiche delle disponibilità di bilancio.

Lucca, 2004

**LE PARTI SIGLANO:**

**La delegazione trattante di  
parte pubblica**

*Bruno Cecchi*  
*[Signature]*  
*Marco Caunata*

**La delegazione trattante di  
parte sindacale**

*[Signature]* CIDA  
*[Signature]* CGIL